



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 2

L'anno duemilaventicinque il giorno 21 del mese di febbraio si è riunito virtualmente presso la sede municipale di Ruvo di Puglia (BA) il Collegio dei Revisori nelle persone di FONTANAROSA Filomena Angela, Presidente, INGUSCIO Vittorio e URSO Maurizio, Componenti, per rilasciare il parere sulla programmazione delle spese di personale e pertanto esamina la Sezione 3.3 del P.I.A.O. allegato "E" alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 23/2025 avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per gli anni 2025/2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021"* ed allegato PIAO 2025-2027, ricevuta mediante pec in data 12/02/2025 prot. n. 3504 con la successiva integrazione del 20/02/2025, prot. 4304.

L'Organo di Revisione,

esaminata la proposta di delibera in oggetto e la relativa Sezione 3.3 dedicata alla programmazione del Fabbisogno del Personale 2025-2027;

visto l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

visto l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

visto l'articolo 19 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 il quale prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;

visto l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *"assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative"*. A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);

visto l'art. 14-bis, c. 1, lett. a) e b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, ai fini del calcolo della spesa potenziale massima ricalcolata per effetto delle nuove assunzioni;

visto il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, che permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

visto l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

visto il Decreto Ministro dell'Interno 18 novembre 2020 di individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto che prevede per i Comuni con fascia demografica da 20.000 a 59.999 un rapporto medio dipendenti - popolazione di 1/159;

dato atto che il Comune di Ruvo di Puglia, alla data del 31/12/2024, aveva un numero di abitanti pari a 24.350 e presentava un numero di dipendenti in servizio, con contratto a tempo indeterminato, pari a 105;

viste le capacità assunzionali dell'Ente a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che, in base alla fascia demografica del Comune, dimostra la virtuosità dell'Ente così come riportato nel prospetto dimostrativo inserito nella Sezione 3.3 del PIAO che forma parte integrante della proposta deliberativa in oggetto;

visto che vengono rispettati gli ulteriori vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato ex art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 che dispone che le limitazioni in materia di assunzioni per il lavoro flessibile non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

Visto, per le assunzioni di personale a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale, il D.L. 152/21, legge di conversione 233/21, in particolare il 31-bis: *"1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,*

n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.";

visto che è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50 comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (6 su 105 dip.);

verificato che questo Comune:

- non si trova in condizioni di dissesto finanziario ex artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- non si trova in condizioni di tendenziale squilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 228 e 242 del D. Lgs. 267/2000;
- ha rispettato nel 2024 i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato ed integrato con l'introduzione del comma 557-quater dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in legge n. 114 dell'11/08/2014;
- non ha dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero, come risulta da attestazioni da parte dei Direttori di Area, conservate agli atti: l'art.33 D. Lgs. 165/01, come modificato con la L.183/11, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica (le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato art. 33 ne rispondono in via disciplinare);
- non risulta inadempiente all'obbligo della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;

- al 31/12/2024 risulta n. 1 scopertura al fine delle assunzioni delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, e che la relativa copertura verrà garantita con l'iscrizione al collocamento mirato di personale riconosciuto invalido in costanza di servizio;
- ha predisposto il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48 comma 1 d.lgs. 198/2006) allegato "G" così come riportato nella dell'apposita Sezione del P.I.A.O. 2025-2027;
- ha predisposto il Piano delle Performance, di cui all'art.10 L.150/2009, allegato "B" così come riportato nella apposita Sezione del P.I.A.O. 2025-2027;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;
- rispetta i limiti di legge, così come dimostrato nelle tabelle integralmente trascritte nella Sezione 3.3 dell'allegato alla proposta deliberativa in oggetto:
 - sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati attualmente vigenti;
 - sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a € 100.188,18 inferiore alla spesa sostenuta nel 2009 pari ad € 316.400,00;
- rispetta le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 rispetto al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (v. DPCM 17 marzo 2020) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE del bilancio di previsione), come di seguito meglio specificato;

visto l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019 che dispone: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;

verificata l'applicazione delle disposizioni del Decreto attuativo dell'art. 33 c. 2 del decreto-legge n.34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.58 del 28 giugno 2019, ovvero del D.P.C.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" (GU n.108 del 27-4-2020), come segue:

- fascia demografica dell'Ente: *fascia f) (comuni da 10.000 a 59.999 abitanti)*;
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 1 del DPCM= per la *fascia f)* è 27,0%;

- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 3 del DPCM= *per la fascia f)* è 31,0%;
- spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP e degli adeguamenti contrattuali 2019-2021, come disposto dall'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 36/2022 convertito dalla Legge 79/2022, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato anno 2023 = € 4.513.599,23;
- media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (anni 2021, 2022, 2023), al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata 2023 = € 17.906.028,73;
- valore soglia risultante per l'Ente = 25,21%;

preso atto che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DPCM del 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 c. 557-quater della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

vista la Sezione 3.3 del P.I.A.O. nel cui allegato "E" vengono evidenziate le assunzioni previste quale fabbisogno del personale 2025-2027, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

visto il parere tecnico favorevole, rilasciato da Bucci Giuseppe in data 31/01/2025;

visto il parere contabile favorevole, rilasciato da Marzocca Marianna in data 20/02/2025;

l'Organo di Revisione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla Sezione 3.3 del P.I.A.O. di cui all'allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 23/2025 avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per gli anni 2025/2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021"*.

Lì, 21/02/2025.

Il Collegio dei Revisori:

FONTANAROSA Filomena Angela (Presidente)

 Firmato digitalmente da:
FILOMENA ANGELA FONTANAROSA
Firmato il 21/02/2025 18:07
Seriale Certificato: 3527945
Valido dal 02/05/2024 al 02/05/2026
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA

INGUSCIO Vittorio (Componente)

 VITTORIO INGUSCIO
2025.02.21 18.02.24
CN=VITTORIO INGUSCIO
C=IT
2.5.4.4=INGUSCIO
2.5.4.42=VITTORIO
RSA/2048 bits

URSO Maurizio (Componente)

 URSO MAURIZIO
2025.02.21 18.44.26
CN=URSO MAURIZIO
C=IT
2.5.4.4=URSO
2.5.4.42=MAURIZIO



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 3

OGGETTO: ASSEVERAZIONE EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO.

L'anno duemilaventicinque il giorno 21 del mese di febbraio si è riunito virtualmente presso la sede municipale di Ruvo di Puglia (BA) il Collegio dei Revisori nelle persone di FONTANAROSA Filomena Angela, Presidente, INGUSCIO Vittorio e URSO Maurizio, Componenti, per esaminare la pec pervenuta in data 12/02/2025, prot. n. 3504, e successiva integrazione pec del 20/02/2025, prot. 4304.

L'Organo di Revisione,

visto il D.L.n.34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019 e del DPCM attuativo del 17/3/2020, per il quale l'Organo di Revisione è chiamato ad asseverare il "rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio";

visto che il legislatore pone il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio quale condizione essenziale per procedere alla definizione dei piani assunzionali, formulati in base alle nuove regole previste dalla normativa sopra indicata, e conferisce all'Organo di Revisione con l'asseverazione il ruolo di "garante" dello stesso equilibrio;

vista la circostanza di dover asseverare, per effetto dell'adozione del piano dei fabbisogni di personale, il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, valutando l'equilibrio economico-finanziario e ponendo particolare attenzione all'equilibrio di parte corrente sia con riferimento ai risultati conseguiti nei rendiconti, sia a quelli previsionali dei bilanci di previsione, senza ovviamente escludere la valutazione degli equilibri economici e patrimoniali;

vista la definizione di equilibrio di bilancio fornita dal Principio generale n. 15 *"L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione"*;

visto il rendiconto dell'esercizio 2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 29/04/2024 con il quale è stato accertato un risultato di amministrazione pari a euro 12.980.790,01 così composto:

Fondi accantonati	euro 9.983.995,81
Fondi destinati	euro 392.116,93
Fondi vincolati	euro 2.023.676,41
Fondi liberi	euro 581.000,86

visto il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 27/12/2024;

richiamato l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e **fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione**, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";

rilevato che in data 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) è stato approvato il D.P.C.M. ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 23/2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per gli anni 2025/2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021" unitamente all'allegato Piao per la disamina della Sezione 3.3;

considerato che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l'Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

esaminata la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Marianna Marzocca datata 20.02.2025 e pervenuta con protocollo n.4293.U, in allegato alla proposta esaminata, nella quale viene illustrato l'impatto economico-finanziario della spesa di personale, conseguente alle assunzioni previste col fabbisogno 2025/2027 contenuto nella Sezione 3.3. del Piao, sugli equilibri di bilancio;

richiamata la tabella dei parametri obiettivi per Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente non strutturalmente deficitario;

visto ed esaminato il piano degli indicatori di bilancio 2025/2027 aggiornato alla situazione attuale del bilancio con particolare riferimento ai seguenti cinque indicatori (1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4):

INDICATORE	NUMERO/DENOMINATORE	BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027		
		2025	2026	2027
RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO	DISAVANZO			
	SPESA PERSONALE			
	RATA DEBITO	31,75%	33,92%	34,17%
	ENTRATE CORRENTI			
SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE	SPESA PERSONALE	28,80%	29,45%	29,80%
	SPESA CORRENTE			
SALARIO ACCESSORIO SU SPESA CORRENTE	SALARIO ACCESSORIO	17,81%	17,75%	17,58%
	SPESA CORRENTE			
INCIDENZA SPESA PERSONALE FLESSIBILE	SPESA CONTRATTI FLESSIBILI	0	0	0
	SPESA PERSONALE			
SPESA PERSONALE PRO- CAPITE	SPESA PERSONALE	216,50%	217,21%	219,27%
	POPOLAZIONE			
RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE	POPOLAZIONE	232,76%	232,76%	232,76%
	NUMERO DIPENDENTI			

rilevato che dalla documentazione esaminata e dalla Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione emerge che il bilancio 2025/2027 conserva l'equilibrio pluriennale;

richiamato il parere sulla Sezione 3.3 del Piao 2025-2027 espresso con separato verbale n. 02 in data odierna;

richiamato tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L. n.58/2019;

ASSEVERA

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2025/2027 del Comune di Ruvo di Puglia, rispetto ai contenuti della Sezione 3.3. del Piao 2025/2027 di cui alla proposta esaminata.

Lì, 21/02/2025

Il Collegio dei Revisori:

FONTANAROSA Filomena Angela (Presidente)

Firmato digitalmente da:
FILOMENA ANGELA FONTANAROSA
Firmato il 21/02/2025 18:08
Seriale Certificato: 3527945
Valido dal 02/05/2024 al 02/05/2026
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA

INGUSCIO Vittorio (Componente)

VITTORIO INGUSCIO
2025.02.21 18.03.29
CN=VITTORIO INGUSCIO
C=IT
2.5.4.4=INGUSCIO
2.5.4.42=VITTORIO
RSA/2048 bits

URSO Maurizio (Componente)

URSO MAURIZIO
2025.02.21 18:45:34
CN=URSO MAURIZIO
C=IT
2.5.4.4=URSO
2.5.4.42=MAURIZIO